

## PERMESSI PER DOCUMENTATA GRAVE INFERMITA' DI FAMILIARI (art.4, c. 1 L.53/2000)

Il dipendente ha diritto, nel caso di grave infermità - documentata mediante certificato medico (\*) – del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, a **tre giorni lavorativi all'anno** di permesso retribuito. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione.

(\*) Ai sensi della nota prot.16754 del 25.11.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si considera idoneo il certificato redatto dal medico specialista di struttura ospedaliera/AA.SS.LL. dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Tenuto conto delle difficoltà spesso riscontrate nell'acquisizione della documentazione di cui sopra, si consente la fruizione del permesso anche in presenza di certificati medici dai quali non risulti, in modo espresso, la "gravità" della patologia. Esclusivamente per tale fine si ritiene che possano essere accolte anche domande documentate con certificazioni di ricovero presso Strutture sanitarie di durata superiore a tre giorni. Per quanto attiene ai figli entro il 14° anno di età, suddetto permesso è concesso anche in caso di ricovero inferiore a 3 giorni.